



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 19.12.2008
COM(2008) 891 definitivo

2008/0265 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) N. .../... DEL CONSIGLIO

del [...]

che istituisce un modello uniforme per i visti (versione codificata)

(presentata dalla Commissione)

2008/0265 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) N. .../... DEL CONSIGLIO

del [...]

che istituisce un modello uniforme per i visti

(Versione codificata)

RELAZIONE

1. Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa comunitaria, affinché diventi più comprensibile e accessibile al cittadino comune, offrendo al medesimo nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce.

Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti.

Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa comunitaria sia chiara e trasparente.

2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha pertanto deciso¹ di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti legislativi dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni comunitarie.
3. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità², sottolineando l'importanza della codificazione, poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento.

La codificazione va effettuata nel pieno rispetto del normale iter legislativo comunitario.

Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione.

4. Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione del regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti³; il nuovo regolamento sostituisce i vari regolamenti che esso incorpora⁴, preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell'opera di codificazione.

¹ COM(87) 868 PV.

² V. allegato 3, parte A delle conclusioni.

³ Eseguita ai sensi della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo.

⁴ V. allegato II della presente proposta.

5. La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare, in tutte le lingue ufficiali, del regolamento (CE) n. 1683/95 e degli strumenti di modifica dello stesso, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, attraverso un sistema di elaborazione dati. Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato III del regolamento codificato.

↓ 1683/95 (adattato)

(COD)

REGOLAMENTO (CE) N. .../... DEL CONSIGLIO

del [...]

che istituisce un modello uniforme per i visti (versione codificata)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo ☒ 62, punto 2, lettera b), punto iii) ☒,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

considerando quanto segue:

↓

(1) Il regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti², è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese³. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

↓ 334/2002 considerando (4) e
1683/95 considerando (2)

(2) L'istituzione di un modello uniforme per i visti è un elemento fondamentale dell'armonizzazione delle politiche in materia di visti. L'articolo 14 del trattato dispone che il mercato interno comporti uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle persone secondo le disposizioni del trattato.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1.

³ V. allegato II.

↓ 1683/95 considerando (3)

- (3) È indispensabile che il modello uniforme per i visti contenga tutte le informazioni necessarie e soddisfi requisiti tecnici molto elevati, in particolare per quanto attiene alle garanzie contro la contraffazione e la falsificazione, sia idoneo all'uso in tutti gli Stati membri e presenti caratteristiche di sicurezza universalmente riconoscibili, visibili a occhio nudo.

↓ 334/2002 considerando (5)

- (4) Inoltre è necessario contemplare disposizioni che definiscano norme comuni relative all'introduzione del modello uniforme per i visti, in particolare per quanto riguarda modalità e norme tecniche da seguire ai fini della compilazione dei modelli.

↓ 334/2002 considerando (6)
(adattato)

- (5) ☒ A questo riguardo ☒ l'inserimento di una fotografia che risponda a elevati requisiti di sicurezza rappresenta un primo passo verso l'applicazione di caratteristiche che stabiliscano un collegamento più affidabile tra il ☒ visto ☒ e il suo titolare, e costituisce un elemento importante per garantire la protezione del modello uniforme per i visti anche contro l'uso fraudolento. Occorre tenere conto anche delle prescrizioni tecniche definite nel documento 9303 dell'ICAO (Organizzazione per l'aviazione civile internazionale) relativo ai ☒ visti ☒ che si prestano a lettura meccanizzata.

↓ 1683/95 considerando (4)
(adattato)

- (6) Il presente regolamento stabilisce solo le caratteristiche del modello che non sono segrete. Tali caratteristiche devono essere integrate da altre ☒ per cui occorre prevedere l'opzione della segretezza ☒ per evitare contraffazioni e falsificazioni; queste ultime non possono comprendere dati personali né riferimenti ad essi. È opportuno conferire alla Commissione il potere di stabilire altre caratteristiche.

↓

- (7) Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento devono essere adottate concordemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, comprendente le procedure per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁴.

⁴ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

↓ 1683/95 considerando (5)

- (8) Per limitare allo stretto necessario il numero delle persone cui sono comunicate le informazioni di cui trattasi, è altresì indispensabile che ogni Stato membro attribuisca a un solo organismo il compito di stampare il modello uniforme per i visti, fermo restando che lo Stato membro deve essere libero di cambiare organismo se necessario. Per motivi di sicurezza, è necessario che ogni Stato membro comunichi il nome dell'organismo in questione alla Commissione e agli altri Stati membri.

↓ 1683/95 considerando (6)
(adattato)

- (9) Per essere efficace, il presente regolamento deve applicarsi a tutti i visti quali definiti dal presente regolamento . Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di utilizzare il modello di visto uniforme anche per visti diversi da quelli definiti dal presente regolamento purché sia esclusa, grazie a modifiche visibili a occhio nudo, qualsiasi possibilità di confusione con il visto uniforme.

↓ 1683/95 considerando (7)

- (10) Per quanto riguarda i dati personali da includere nel modello uniforme di visto a norma dell'allegato I del presente regolamento, si deve garantire il rispetto delle disposizioni degli Stati membri in materia di tutela dei dati personali nonché delle norme di diritto comunitario adottate al riguardo.

↓ 334/2002 considerando (10)

- (11) Le misure previste dal presente regolamento lasciano impregiudicate le norme che attualmente disciplinano il riconoscimento della validità dei documenti di viaggio.

↓ 856/2008 considerando (5)

- (12) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'*acquis* di Schengen, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen⁵, che rientra nel settore di cui all'articolo 1, lettera B della decisione 1999/437/CE⁶ del Consiglio relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo.

⁵ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

⁶ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

↓ 856/2008 considerando (6)

- (13) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'*acquis* di Schengen, ai sensi dell'accordo concluso fra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera sull'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, che rientra nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, delle decisioni 2004/849/CE⁷ e 2004/860/CE⁸ del Consiglio.

↓ 856/2008 considerando (7)

- (14) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/261/CE del Consiglio⁹.

↓ 856/2008 considerando (8)

- (15) A norma dell'articolo 1 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano all'adozione del presente regolamento. Di conseguenza, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4 di detto protocollo, le disposizioni del presente regolamento non si applicano né al Regno Unito né all'Irlanda,

↓ 1683/95

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I visti rilasciati dagli Stati membri a norma dell'articolo 2 sono costituiti da un modello uniforme per i visti (adesivo).

Essi sono conformi alle prescrizioni di cui all'allegato I.

⁷ GU L 368 del 15.12.2004, pag. 26.

⁸ GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78.

⁹ GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3.

↓ 1685/95 art. 5

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento, si intende per «visto» un'autorizzazione rilasciata o una decisione adottata da uno Stato membro, necessaria per entrare nel suo territorio per:

- a) un soggiorno previsto in tale Stato membro o in diversi Stati membri la cui durata globale non superi i tre mesi;
- b) un transito attraverso il territorio o l'area di transito aeroportuale di tale Stato membro o di diversi Stati membri.

↓ 334/2002 art. 1, punto 1

Articolo 3

1. Prescrizioni tecniche complementari relative al modello uniforme per i visti sono adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, con riferimento a:

- a) elementi e requisiti di sicurezza complementari, inclusi più efficaci dispositivi anti-contraffazione e anti-falsificazione;
- b) norme e modalità tecniche da applicare ai fini della compilazione del modello uniforme per i visti.

2. I colori dell'autoadesivo possono essere modificati in conformità della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

↓ 856/2008 art. 1, punto 1
(adattato)

3. Secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, può essere deciso che le prescrizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono segrete e non pubblicabili. In questo caso, sono comunicate esclusivamente agli organismi designati dagli Stati membri per la stampa e alle persone debitamente autorizzate da uno Stato membro o dalla Commissione.

↓ 1683/95 art. 3

Articolo 4

Ciascuno Stato membro nomina un unico organismo responsabile della stampa dei suoi visti. Esso comunica il nome di tale organismo alla Commissione e agli altri Stati membri. Due o più Stati membri possono designare a tale scopo un unico organismo. Ogni Stato membro conserva la facoltà di cambiare l'organismo da esso designato. Esso ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

↓ 1683/95 art. 4

Articolo 5

1. Fatte salve le pertinenti disposizioni più ampie in materia di protezione dei dati, le persone cui è stato rilasciato il visto hanno il diritto di verificare i dati personali ivi riportati e, se del caso, di farli rettificare o sopprimere.
2. Il modello uniforme per i visti non deve contenere alcuna informazione leggibile a macchina diversa da quelle che compaiono altresì nelle caselle descritte ai punti da 6 a 12 dell'allegato I o che sono menzionate nel corrispondente documento di viaggio.

↓ 334/2002 art. 1, punto 2

Articolo 6

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

↓ 1683/95 (adattato)

Articolo 7

Quando gli Stati membri utilizzano il modello di visto uniforme per scopi diversi da quelli contemplati all'articolo 2, ☒ sono ☒ adottate opportune misure per assicurare che sia esclusa qualsiasi possibilità di confusione con il visto di cui all'articolo 2.

↓

Articolo 8

Il regolamento (CE) n. 1683/95 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza che figura all'allegato III.

↓ 1683/95 art. 8 (adattato)

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il ☒ 1° maggio 2009 ☒.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.


Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio
Il Presidente
[...]

↓ 1683/95

ALLEGATO I

↓ 856/2008 art. 1, punto 3



Caratteristiche di sicurezza

1. Inserimento di una fotografia rispondente a elevati requisiti di sicurezza.
2. In questa zona figura un elemento otticamente variabile (Kinegram® o equivalente). A seconda dell'angolo di osservazione si vedono, in diversi colori e dimensioni, dodici stelle, la lettera "E" e un globo.
3. In questa zona figura il codice alfabetico — composto da una o più lettere — che identifica lo Stato membro emittente ("BNL" nel caso dei paesi del Benelux, cioè Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi) con un effetto di immagine latente. Il codice appare chiaro quando è tenuto orizzontale e scuro quando viene fatto ruotare di 90°. Si utilizzano i seguenti codici: A per l'Austria, BG per la Bulgaria, BNL per il Benelux, CY per Cipro, CZE per la Repubblica ceca, D per la Germania, DK per la Danimarca, E per la Spagna, EST per l'Estonia, F per la Francia, FIN per la Finlandia, GR per la Grecia, H per l'Ungheria, I per l'Italia, IRL per l'Irlanda, LT per la Lituania, LVA per la Lettonia, M per Malta,

P per il Portogallo, PL per la Polonia, ROU per la Romania, S per la Svezia, SK per la Slovacchia, SVN per la Slovenia, UK per il Regno Unito.

4. Al centro di questa zona figura la parola "visto" in lettere maiuscole e inchiostro otticamente variabile dal verde al rosso, a seconda dell'angolo di osservazione.
5. In questa casella figura il numero del visto nazionale di 9 cifre, che è prestampato. È utilizzato un carattere speciale.
- 5bis. In questa casella figura il codice paese di 3 lettere stabilito dal documento ICAO 9303 sulle specifiche dei documenti di viaggio a lettura ottica (Machine Readable Travel Documents — MRTD)¹, che identifica lo Stato membro emittente.

Il "numero di visto adesivo" è l'insieme del codice paese di 3 lettere riportato nella casella 5 bis e del numero nazionale che figura nella casella 5.

Zone da completare

6. Questa casella deve cominciare con la dicitura «valido per». L'autorità emittente dovrà indicare il territorio o i territori per cui il visto è valido.
7. Questa casella inizia con la parola «da»; più oltre sulla riga comparirà la parola «a». L'autorità emittente dovrà indicare qui la durata di validità del visto.
8. Questa casella deve iniziare con la dicitura «tipo di visto». L'autorità emittente dovrà indicare la categoria del visto, in conformità degli articoli 2 e 7. Più oltre, sulla riga devono figurare le diciture «numero di ingressi», «durata del soggiorno» (cioè periodo di permanenza previsto dal richiedente) e «giorni».
9. Questa casella deve iniziare con la dicitura «rilasciato a» e sarà usata per indicare il luogo di rilascio.
10. Questa casella deve iniziare con la parola «il» seguita dalla data di rilascio apposta dall'autorità emittente; più oltre, sulla stessa riga, deve figurare la dicitura «numero di passaporto» seguita dal numero di passaporto del titolare.
11. Questa casella deve cominciare con le parole «cognome, nome».
12. Questa casella deve iniziare con la parola «annotazioni» ed è utilizzata dall'autorità emittente per le informazioni che riterrà necessarie, purché conformi all'articolo 5. Per tali annotazioni sono disponibili le due righe e mezzo seguenti.

¹ Eccezione per la Germania: il richiamato documento ICAO 9303 prevede per la Germania il codice paese "D".

13. Questa casella deve contenere le informazioni per la lettura ottica necessarie per facilitare i controlli alle frontiere esterne. Nella zona a lettura ottica figura un testo integrato nella stampa di fondo che identifica lo Stato membro di rilascio. Il testo non deve danneggiare i dispositivi tecnici della zona a lettura ottica né la sua leggibilità.

La carta è di colore naturale, con motivi blu e rossi.

Le diciture corrispondenti a ciascuna casella sono in inglese e in francese. Lo Stato membro emittente ha facoltà di aggiungere una terza lingua ufficiale della Comunità. La parola corrispondente all'italiano «visto», nella riga in alto, può tuttavia comparire in una qualsiasi delle lingue ufficiali della Comunità.



ALLEGATO II

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio
(GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1)

Regolamento (CE) n. 334/2002 del Consiglio
(GU L 53 del 23.2.2002, pag. 7)

limitatamente agli articoli 1 e 3

Atto di adesione del 2003, allegato II,
punto 18.B.1
(GU L 236 del 23.9.2003, pag. 718)

Regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio
(GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1)

limitatamente al riferimento al regolamento (CE) n. 1683/95 fatto all'articolo 1, paragrafo 1, undicesimo trattino e all'allegato, parte 11, lettera B, paragrafo 1

Regolamento (CE) n. 856/2008 del Consiglio
(GU L 235 del 2.9.2008, pag. 1)

ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 1683/95	Presente decisione
Articolo 1, prima frase	Articolo 1, primo comma
Articolo 1, seconda frase	Articolo 1, secondo comma
Articolo 2	Articolo 3
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 4
Articolo 4	Articolo 5
Articolo 5, alinea	Articolo 2, alinea
Articolo 5, primo trattino	Articolo 2, lettera a)
Articolo 5, secondo trattino	Articolo 2, lettera b)
Articolo 6, paragrafi 1 e 2	Articolo 6, paragrafi 1 e 2
Articolo 6, paragrafo 3	—
Articolo 7	Articolo 7
—	Articolo 8
Articolo 8, primo comma	Articolo 9
Articolo 8, secondo comma	—
Articolo 8, terzo comma	—
Allegato	Allegato I
—	Allegato II
—	Allegato III